REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 59 **della seduta del** 17 FEB. 2025

Oggetto: "Norme per il contrasto alla violenza di genere". Approvazione disegno di legge.

Presidente e/o Assessore/i Proponente/i: (*timbro e firma*) [redacted]

Relatore (se diverso dal proponente): (*timbro e firma*) [redacted]

Dirigente/i Generale/i: (*timbro e firma*) [redacted]

Dirigente di Settore: (*timbro e firma*) [redacted]

Alla trattazione dell'argomento in oggetto partecipano:

			Presente	Assente
1	ROBERTO OCCHIUTO	Presidente	X	
2	FILIPPO PIETROPAOLO	Vice Presidente	X	
3	GIOVANNI CALABRESE	Componente	X	
4	CATERINA CAPPONI	Componente	X	
5	MARIA STEFANIA CARACCIOLO	Componente	X	
6	GIANLUCA GALLO	Componente	X	
7	MARCELLO MINENNA	Componente		X
8	ROSARIO VARI'	Componente	X	

Assiste il Segretario Generale della Giunta Regionale.

La delibera si compone di n. 4 pagine compreso il frontespizio e di n. 3 allegati.

Il Dirigente Gener[redacted]rtimento Bilancio
conferma la compatibilità f[redacted]el presente provvedimento
con nota n° [redacted]
IL DIRI[redacted]LE
(D[redacted]De Cello)

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- La Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia con la Legge 132/1985, la quale proibisce qualsiasi discriminazione delle donne e obbliga anche gli Stati ad adottare attivamente misure per garantire la parità tra donne e uomini, in particolare a livello politico, sociale, economico e culturale, apportando un contributo internazionale all'uguaglianza effettiva tra donne e uomini;
- la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato;
- Legge 15 ottobre 2013, n. 119 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché' in tema di protezione civile e di commissariamento delle province";
- La Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domesticala (Convenzione di Istanbul) dell'11 maggio 2011 e ratificata in Italia con la Legge 77/2013;
- la Legge 4 aprile 2001, n. 154 recante "Misure contro la violenza nelle relazioni familiari", che ha introdotto nuove misure volte a contrastare in maniera incisiva i casi di violenza all'interno delle mura domestiche, modificando sia l'ordinamento penale che civile;
- la Legge 23 aprile 2009, n. 38 recante "Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2009, n.11, recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori";
- la Legge 19 luglio 2019, n. 69 recante "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere";
- Legge regionale 26 novembre 2003, n. 23 recante "Realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali nella Regione Calabria, in attuazione della legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- la Legge Regionale 23 novembre 2016 n. 38 con la quale è stato istituito l'Osservatorio sulla violenza di genere;
- Legge 5 giugno 2003, n. 131, che all'articolo 8, comma 6 prevede che il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di obiettivi comuni, in sede di Conferenza Unificata;
- la Legge Regionale 21 agosto 2007, n. 20 recante "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà";
- la legge Regionale 19 ottobre 2004, n. 25 recante "Statuto della Regione Calabria" e, in particolare, gli artt. 34, 39 e seguenti in materia di procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti;

PREMESSO CHE:

- con l'espressione "violenza di genere" si indica un fenomeno che comprende una pluralità di condotte prevaricatorie di diversa natura, criminosa e non, esercitate nei confronti di una persona per il solo fatto della sua appartenenza a un genere;
- nella legislazione italiana manca una vera e propria definizione di "violenza di genere" ancorché i principi volti a contrastarla siano certamente enucleati nella Costituzione italiana (artt. 2, 3, 51 e 117);
- sebbene, però, l'Italia sia dotata di strumenti normativi finalizzati a contrastare il fenomeno della violenza di genere nelle sue varie forme (fisica, psichica, sessuale ed economica), secondo il rapporto Grevio del 2020, le leggi italiane, in molti casi "innovative", spesso non sono messe in atto in modo efficace e uniforme sul territorio nazionale;
- ciò comporta la necessità di adottare misure supplementari per garantire che le politiche anti-violenza siano *"integrate e monitorate attraverso un coordinamento efficace tra le autorità nazionali, regionali e locali".*

CONSIDERATO CHE:

- la regione Calabria ha adottato negli anni misure aggiuntive per contrastare la violenza di genere, atte a promuovere una cultura a favore dei diritti della persona, nonché misure di assistenza e sostegno anche attraverso un sistema di reti territoriali che erogano servizi dedicati;
- le suddette misure sono state regolamentate e applicate su tutto il territorio regionale attraverso la Legge Regionale 21 agosto 2007, n. 20 recante "Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà";
- al fine di contrastare il fenomeno della violenza di genere con azioni mirate, diventa preminente per l'amministrazione regionale aggiornare la normativa regionale vigente in materia attraverso interventi specifici di prevenzione, di formazione e di sostegno;
- a tale scopo, è stato formulato un disegno di legge recante "Norme per il contrasto alla violenza di genere", che abroga la succitata L.R. 20/2007, anche al fine di armonizzare la normativa regionale con quella nazionale;

RITENUTO, pertanto, necessario per le motivazioni esposte, approvare il disegno di legge recante "Norme per il contrasto alla violenza di genere", allegato alla presente deliberazione, unitamente agli allegati "A" Relazione Illustrativa e "B" Relazione tecnico finanziaria", per formarne parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO che il suddetto disegno di legge è stato redatto con il supporto tecnico giuridico del Settore "Ufficio Legislativo - Miglioramento dell'efficacia e della qualità della regolazione";

VISTI l'allegato "A" Relazione Illustrativa e l'allegato "B" Relazione tecnico-finanziaria che costituiscono parte integrante della presente deliberazione;

PRESO ATTO che:

- il Dirigente generale ed il Dirigente dell'UOA del Dipartimento proponente attestano che l'istruttoria è completa e che sono stati acquisiti tutti gli atti e i documenti previsti dalle disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano la materia;
- il Dirigente generale ed il Dirigente dell'UOA del Dipartimento, proponenti ai sensi dell'art. 28, comma 2, lett. a, e dell'art. 30, comma 1, lett. a, della legge regionale 13 maggio 1996 n. 7, sulla scorta dell'istruttoria effettuata, attestano la regolarità amministrativa nonché la legittimità della deliberazione e la sua conformità alle disposizioni di legge e di regolamento comunitarie, nazionali e regionali, ai sensi della normativa vigente e del disciplinare dei lavori di Giunta approvato con D.G.R. n. 17/2020;
- ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 23 dicembre 2011 n. 47, il Dirigente generale ed il Dirigente dell'UOA del Dipartimento proponente attestano che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione trovano copertura finanziaria sui capitoli di spesa U6201052001 e U6201052002 del bilancio regionale;

SU PROPOSTA dell'Assessore al Welfare, prof.ssa Caterina Capponi,

DELIBERA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono riportate quale parte integrante e sostanziale:

1. **di approvare** il disegno di legge recante "Norme per il contrasto alla violenza di genere", allegato alla presente deliberazione, unitamente agli allegati "A" Relazione Illustrativa e "B" Relazione tecnico-finanziaria", per formarne parte integrante e sostanziale;
2. **di demandare** al Dipartimento "Segretariato Generale" la trasmissione al Presidente del Consiglio Regionale del presente atto deliberativo comprensivo del Disegno di legge *de qua* e dei relativi allegati;

3. **di trasmettere** al Consiglio regionale, a cura della segreteria di Giunta, il disegno di legge e i relativi allegati, conformemente a quanto previsto dagli artt. 34, lett. g) e 39 e seguenti dello Statuto della Regione Calabria;
4. **di disporre** a cura del Dirigente Generale del Dipartimento proponente, la pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.C. ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 art. 20 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, e la contestuale pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33, della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 art. 20 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL [redacted] ALE

IL PRESIDENTE [redacted]

allegato alla deliberazione
n. 59 del 17 FEB. 2025

Regione Calabria

Allegato alla DGR n_____del_____

Disegno di legge regionale: **"NORME PER IL CONTRASTO ALLA VIOLENZA DI GENERE"**

Art. 1
Principi

1. La Regione Calabria, in coerenza con lo Statuto, i principi costituzionali, le risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) e dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), le direttive e i programmi dell'Unione Europea, in applicazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, definita a Istanbul l'11 maggio 2011 e ratificata dalla Legge 27 giugno 2013, n. 77, riconosce che ogni forma e grado di violenza psicologica, fisica, sessuale ed economica, ivi compresa la minaccia di tali atti contro le donne basata sul genere, nonché ogni forma di violenza nei confronti di persone in ragione del loro orientamento sessuale e della loro identità di genere, costituiscono una violazione dei diritti umani, della dignità della persona, della libertà e sicurezza individuale, una lesione dell'integrità e della salute fisica e psichica della persona e una limitazione del diritto ad una cittadinanza libera e piena.

Art. 2
Azioni e Interventi

1. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni, condanna e contrasta ogni forma di violenza fisica e/o psicologica, diretta o assistita, contro la donna e i minori, esercitata in ambito domestico, extrafamiliare, sociale e lavorativo e per tali finalità:

a) promuove la costituzione della rete regionale antiviolenza di cui all'articolo 3;
b) favorisce iniziative di prevenzione della violenza di genere, anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica, la diffusione della cultura della legalità e del rispetto dei diritti nella relazione tra i sessi, anche in collaborazione con gli Istituti scolastici e altre istituzioni pubbliche;
c) sostiene misure e azioni idonee a garantire accoglienza, protezione, solidarietà, sostegno e soccorso, nonché volte a consentire alle vittime di violenza di sviluppare il proprio potenziale, recuperando e rafforzando la propria autonomia, materiale e psicologica, la propria integrità fisica e la propria dignità;
d) sostiene interventi rivolti agli autori di violenza di genere, al fine di incoraggiarli ad adottare comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e di modificare i modelli comportamentali violenti per prevenire la recidiva;
e) promuove e sostiene l'attività dei Centri antiviolenza, delle Case Rifugio, e dei Centri per uomini maltrattanti;
f) sostiene la creazione di sportelli di supporto psicologico, legale e sociale dedicati alle vittime di violenza di genere, collegati ai centri antiviolenza, nel rispetto dei requisiti dell'Intesa;
g) contrasta, nella comunicazione istituzionale e non, l'utilizzo di terminologia, immagini e atteggiamenti lesivi della dignità della donna;
h) assicura il funzionamento del sistema di rilevazione e monitoraggio dei dati e delle informazioni attraverso le attività svolte dall'Osservatorio di cui alla legge regionale n. 38/2016;

i) promuove l'accoglienza e il sostegno delle donne disabili vittime di violenza e dei loro figli, anche in situazioni di disabilità;
j) promuove percorsi di autonomia abitativa e inserimento lavorativo;
k) promuove percorsi di tutela dei figli minori di donne vittime di violenza;
l) promuove e coordina, in collaborazione con gli enti locali e con i soggetti del privato sociale iscritti nella II Sezione del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni, la partecipazione alle azioni per la prevenzione, il contrasto e l'assistenza alle vittime di violenza motivata da tratta e sfruttamento promosse dal Governo nell'ambito del Piano Nazionale Antitratta.

2. Le azioni previste dalla presente legge a sostegno delle vittime di violenza di genere sono realizzate nel rispetto dei tempi individuali e della libera adesione ai percorsi proposti, indipendentemente da età, etnia, provenienza, cittadinanza, religione, classe sociale, livello di istruzione, livello di reddito, abilità o altre discriminazioni.

Art. 3
Rete regionale antiviolenza

1. La Regione promuove la costituzione di una rete tra i Comuni, le Province, la Città metropolitana di Reggio Calabria, le Aziende sanitarie provinciali, l'Ufficio Scolastico Regionale, le Università, le Forze dell'Ordine, gli Uffici Territoriali del Governo - Prefetture, la Magistratura, i Centri Antiviolenza, le Case Rifugio, i Centri per uomini maltrattanti presenti sul territorio, nonché le associazioni e le organizzazioni che hanno tra i propri fini istituzionali la lotta alla violenza di genere, allo scopo di favorire l'omogeneità e il coordinamento degli interventi e delle azioni di cui all'articolo 2 su tutto il territorio regionale.
2. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento della rete regionale antiviolenza e promuove, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, la sottoscrizione di accordi operativi e protocolli di intesa.
3. L'assistenza e la protezione fornite dalla rete sono attivate su richiesta della vittima. La richiesta può essere rivolta anche ad un singolo soggetto della rete.
4. I soggetti della rete svolgono, anche in modo disgiunto, interventi destinati a:
   a) offrire ascolto, accoglienza, consulenza e assistenza legale, supporto psicologico e specialistico, al fine di consentire percorsi di uscita dalla violenza, inserimento o reinserimento sociale e lavorativo;
   b) garantire protezione e anonimato alle donne vittime di violenza e ai loro figli;
   c) riabilitare, con percorsi psico-educativi, gli uomini autori di violenza;
   d) formulare progetti personalizzati che offrono alla vittima e ai suoi familiari un percorso di uscita dalla violenza, compreso il reinserimento sociale, lavorativo e abitativo.
5. La Regione assicura gli opportuni collegamenti con la rete nazionale antiviolenza del Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 4
Rete Territoriale Antiviolenza

1. Per le finalità di cui all'articolo 2 e per favorire l'erogazione dei servizi alle donne vittime di violenza, in ogni Ambito Sociale Territoriale, è istituita la Rete Territoriale Antiviolenza.
2. Fanno parte della Rete Territoriale Antiviolenza dell'Ambito Sociale, l'Azienda Sanitaria Provinciale, i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio con sede operativa nell'Ambito Sociale, la Prefettura, le Università, l'Ambito Scolastico Provinciale, i Centri per l'Impiego, il Tribunale e la Procura competenti per territorio, le Forze dell'Ordine.
3. La Rete Territoriale Antiviolenza è presieduta dall'assessore competente per materia. L'Ufficio di Piano dell'ambito sociale territoriale assicura supporto per il funzionamento della rete.
4. La Rete Territoriale Antiviolenza ha il compito di:
   a) favorire il coordinamento tra tutti i servizi territoriali che operano nel campo della prevenzione della violenza di genere e del contrasto alla violenza maschile contro le donne e che svolgono attività di accompagnamento delle donne nei percorsi di uscita dalla violenza;
   b) definire linee guida e protocolli operativi di presa in carico, protezione e tutela delle donne vittime di violenza e dei loro figli minori;
   c) programmare attività di prevenzione e sensibilizzazione comuni per avviare un cambiamento culturale rispettoso delle differenze e della non violenza;
   d) programmare eventi formativi rivolti ai soggetti coinvolti, a vario titolo, nella realizzazione di interventi a sostegno delle donne vittime di violenza e dei minori vittime di violenza assistita e di abusi.

Art. 5
Iniziative di prevenzione e sensibilizzazione

1. La Regione, nei limiti delle risorse regionali, nazionali e comunitarie, anche in collaborazione con i soggetti della rete di cui all'articolo 3, comma 1, promuove:

a) iniziative strutturali e interventi che prevengono la violenza di genere, diffondono la cultura della legalità ed educano al rispetto dei diritti della persona, anche attraverso la sensibilizzazione dell'opinione pubblica e il coinvolgimento di enti e organismi istituzionali e di altri soggetti che operano per le finalità della presente legge, nonché dei mezzi di informazione;

b) azioni tese a migliorare la comprensione del fenomeno della violenza, per concorrere alla formazione di una cultura del rispetto del genere;

c) iniziative di sensibilizzazione volte a tutelare l'immagine della donna e combattere gli stereotipi legati alla sua figura, in particolare, nell'ambito della comunicazione mediatica e pubblicitaria.

2. La Regione, nei limiti delle risorse regionali, nazionali e comunitarie, promuove il rafforzamento del ruolo strategico del sistema di istruzione e formazione, scolastico ed extrascolastico nella promozione di una cultura fondata sulle pari opportunità, basando le azioni di sensibilizzazione sull'importanza del riconoscimento tempestivo dei segnali di rischio, anche da parte di tutti i soggetti che hanno un compito educativo nei confronti della popolazione studentesca.

3. Le iniziative di cui al comma 2 sono dedicate ai temi dell'affettività, del rafforzamento dell'autostima, delle relazioni interpersonali fondate sulla reciprocità del rispetto, della lotta agli stereotipi di genere e del contrasto della violenza, con particolare attenzione a quella familiare, mediante programmi di sensibilizzazione e informazione rivolti ai minori e alle famiglie, prevedendo il coinvolgimento di attori sociali impegnati nella lotta alla violenza di genere.

Art. 6
Tavolo di lavoro regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne

1. Per le finalità della presente legge opera il Tavolo di lavoro regionale, presieduto dall'Assessore competente e così composto: i Dirigenti dei Settori competenti in materia di Politiche Sociali e di Pari Opportunità o loro delegati; un rappresentante della Commissione Regionale Pari Opportunità; la Consigliera regionale di parità; due rappresentanti del Coordinamento dei Centri Antiviolenza della Calabria (CADIC); un rappresentante dei Centri Antiviolenza ,delle Case Rifugio pubblici e pubblico-privati non aderenti al CADIC; un rappresentante dei Centri per uomini autori di violenza; il coordinatore dell'osservatorio regionale sulla violenza di genere; un rappresentante dell'ANCI regionale; un rappresentante dell'Ufficio Scolastico regionale; un rappresentante di istituzioni pubbliche e private la cui presenza si renda utile o necessaria in relazione all'argomento trattato, in qualità di uditore.
2. Il Tavolo ha funzioni consultive e propositive in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza di genere e formula proposte per la redazione del Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere di cui all'articolo 16.
3. Il Settore competente, in tema di interventi per il contrasto al fenomeno della violenza di genere, fonisce supporto tecnico al Tavolo di cui al comma 1, anche per la verbalizzazione delle sedute, ne garantisce il coordinamento interno e favorisce il coinvolgimento delle altre articolazioni regionali.
4. Il Tavolo si riunisce con cadenza semestrale, la partecipazione è a titolo gratuito e non dà luogo a rimborso spese.

Art. 7
Centri Antiviolenza

1. I Centri Antiviolenza (CAV), quali strutture che offrono accoglienza, a titolo gratuito e nel rispetto della riservatezza e dell'anonimato, alle donne che hanno subito ogni forma di violenza o che si trovano esposte alla minaccia della stessa, nonché ai loro figli minori, indipendentemente dal luogo di residenza, sono autorizzati dalla Regione e iscritti in apposito Registro o Albo, nel rispetto dei requisiti minimi indicati nell'Intesa, tempo per tempo sottoscritta in materia, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali e nel Regolamento di attuazione della legge regionale n. 23/2003.
2. I CAV:
   a) sostengono percorsi personalizzati di fuoriuscita dalla violenza, utilizzando la metodologia di accoglienza basata sulla relazione tra donne, senza praticare discriminazioni;
   b) intervengono sulla prevenzione mediante azioni mirate a sensibilizzare il territorio regionale;
   c) contribuiscono alla formazione rivolta alle operatrici/ori dei servizi generali;
   d) partecipano alla strutturazione e/o al potenziamento della rete regionale antiviolenza.
3. I CAV intrattengono, nel rispetto della libertà delle donne, costanti e funzionali rapporti con le Case Rifugio e le altre strutture di accoglienza della Regione e con realtà simili delle altre Regioni, con le strutture pubbliche cui compete l'assistenza socio-sanitaria, la prevenzione e la repressione dei

reati, nonché con i servizi pubblici di alloggio, con le istituzioni scolastiche e i centri per l'impiego operanti sul territorio.
4. Il raccordo con gli Enti del territorio e con gli attori sociali della Rete regionale antiviolenza nonché con associazioni esperte di violenza di genere nelle culture straniere e di mutilazioni genitali femminili è assicurato mediante la sottoscrizione di protocolli di intesa e accordi operativi.
5. La Regione assicura il monitoraggio dei protocolli e degli accordi territoriali.

Art. 8
Case rifugio

1. Le Case rifugio, di seguito denominate "Case", sono strutture residenziali che ospitano, a titolo gratuito, le donne e i loro figli minori, nonché le donne vittime di tratta, che si trovano in situazioni di violenza e che necessitano di allontanarsi, per motivi di sicurezza, dalla loro abitazione usuale, garantendo loro protezione indipendentemente dal luogo di residenza e dalla cittadinanza, o dal fatto di avere o meno denunciato i maltrattamenti alle autorità preposte, in condizioni di sicurezza, anonimato e segretezza.
2. Le Case si raccordano con i CAV di riferimento territoriale attraverso protocolli o accordi con gli altri servizi territoriali socio-assistenziali, per fornire alle donne supporto sanitario, psicologico, legale, sociale e abitativo, nonché sostegno educativo e di socializzazione per i figli minori.
3. Le Case operano in maniera integrata con le FFOO e la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, e forniscono, ai figli minori delle donne ospiti, servizi di sostegno per il superamento della violenza subita o assistita, servizi educativi e servizi di supporto scolastico, avvalendosi della rete territoriale e in stretto raccordo con i servizi sociali degli Enti Locali.
4. Le Case rifugio sono tenute al rispetto dei requisiti minimi indicati nell'Intesa, tempo per tempo sottoscritta in materia, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali e nel Regolamento di attuazione della legge regionale n. 23/2003.

Art. 9
Interventi rivolti agli autori di violenza di genere

1. La Regione, nei limiti delle risorse regionali, nazionali e comunitarie, con il coinvolgimento di organismi istituzionali, delle Reti Antiviolenza Territoriali, dei CAV e di altri soggetti del privato sociale che operano per le finalità della presente legge, promuove e sostiene, sul territorio regionale, la realizzazione di appositi interventi di recupero e accompagnamento rivolti agli autori di violenza domestica, sessuale e di genere, al fine di limitare la recidiva, favorendo l'adozione di comportamenti non violenti nelle relazioni interpersonali e la gestione emotiva dei conflitti personali e interpersonali.
2. I Centri Uomini Autori di Violenza (CUAV), sono autorizzati dalla Regione e iscritti in apposito Registro o Albo, nel rispetto dei requisiti minimi indicati nell'Intesa sottoscritta tempo per tempo in materia, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali e nel Regolamento di attuazione della legge regionale n. 23/2003.

Art. 10

Interventi a supporto dei minori vittime di violenza domestica

1. I CAV e le Case rifugio, in raccordo con i servizi socio-assistenziali e in collaborazione con le reti territoriali, anche attraverso la sottoscrizione di protocolli operativi, assicurano gli interventi di sostegno di minori vittime di violenza all'interno della famiglia.
2. Gli interventi di cui al comma 1, in particolare:
   a) sono volti a garantire il diritto del minore alla sicurezza fisica e psicologica e a tutelare il suo interesse superiore rispetto alle richieste di chi esercita la responsabilità genitoriale in ordine all'affidamento, alle visite e agli incontri tra genitori e figli;
   b) individuano specifiche soluzioni finalizzate, anche attraverso il coinvolgimento della madre, al sostegno del minore e alla riparazione del trauma subito;
   c) prevedono azioni di cura nei confronti della madre, favorendo, ove possibile, nell'ambito delle famiglie allargate, il rafforzamento della relazione tra madre e figli;
   d) assicurano idonei percorsi di assistenza e sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli, sia al termine del percorso personalizzato svolto nella Casa che nella fase di rientro nel proprio ambiente familiare e sociale;
   e) favoriscono l'inserimento o il reinserimento del minore in un ambiente sicuro e protetto.

Art. 11

Ulteriori attività dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e dei centri per uomini autori di violenza

1. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 7, 8 e 9, i CAV, le Case Rifugio e i CUAV svolgono, altresì, le seguenti attività:
   a) raccolta, monitoraggio e analisi dei dati relativi all'accoglienza e all'ospitalità degli utenti;
   b) invio alla Regione, ai fini del monitoraggio di cui all'articolo 21, dei dati relativi alla presa in carico dell'utenza;
   c) coinvolgimento nella formazione e nell'aggiornamento degli operatori sociali;
   d) realizzazione di iniziative culturali di prevenzione, pubblicizzazione, sensibilizzazione e denuncia, anche in collaborazione con altri Enti, Istituzioni ed Enti del Terzo Settore.

Art. 12

Accesso a fondi pubblici

1. Possono accedere ai finanziamenti pubblici solo i CAV, i CUAV e le Case rifugio in possesso di apposita autorizzazione al funzionamento.
2. Possono essere previsti contributi nei casi di particolare gravità che richiedono interventi urgenti. I criteri di erogazione dei contributi sono disciplinati con atto del Dipartimento competente in materia.

Art. 13
Interventi del Sistema Sanitario Regionale

1. Le Aziende Sanitarie Provinciali, le Aziende Ospedaliere, i Presidi Ospedalieri e i Servizi Territoriali Sanitari garantiscono alle donne vittime di violenza ed ai loro figli minori, percorsi dedicati di accoglienza e cura nei limiti delle risorse disponibili.

2. Le Aziende Sanitarie Provinciali e le Aziende Ospedaliere garantiscono l'applicazione delle Linee Guida Nazionali per le Aziende Sanitarie e Ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne che subiscono violenza.

Art. 14
Protocolli d'intesa con le Forze dell'ordine e gli Uffici giudiziari

1. La Regione promuove la sottoscrizione di Protocolli d'Intesa con le Forze dell'ordine e gli Uffici giudiziari presenti sul territorio regionale, al fine di realizzare percorsi di tutela che assicurino anche spazi protetti per l'ascolto di vittime di situazioni di violenza di genere o domestica, nel rispetto della loro riservatezza.

Art. 15
Contrasto alla tratta e alla riduzione in schiavitù

1. La Regione, fermo restando quanto disposto dalla normativa nazionale relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, nei limiti delle risorse regionali, nazionali e comunitarie disponibili:

a) promuove, in collaborazione con gli enti locali e con gli enti privati iscritti nella II Sezione del Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati, di cui all'articolo 52, comma 1, lettera b), del Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, la realizzazione di programmi di protezione, assistenza e integrazione sociale rivolti alle vittime di violenza motivata da sfruttamento;
b) promuove, con gli enti di cui alla lett. a) programmi individuali di prima assistenza, di protezione e integrazione sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 13 della legge 11 agosto 2003, n. 228 (Misure contro la tratta di persone) e dall'articolo 18 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), nonché la realizzazione di azioni di prevenzione socio-sanitaria per la tutela della salute individuale e pubblica, anche diretti alla conoscenza e al monitoraggio del fenomeno.

2. La Regione, nell'ambito delle attività di cui al comma 1 e nei limiti ivi indicati, promuove la collaborazione e il coinvolgimento delle Forze dell'Ordine, delle Questure, dei tribunali e degli altri soggetti interessati, secondo le rispettive e specifiche competenze.

Art. 16
Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere

1. La Giunta regionale, in coerenza con i principi e le finalità della presente legge, nonché con la programmazione socio-sanitaria regionale e le direttive nazionali in materia, adotta, entro il mese di aprile di ogni anno, il piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere,

sentiti il Tavolo di coordinamento regionale di cui all'articolo 6 e la competente commissione consiliare.
2. Il Piano, nei limiti delle risorse regionali, nazionali e comunitarie, definisce, prioritariamente, nel contesto della programmazione regionale complessiva, gli obiettivi da perseguire, le azioni necessarie e le priorità, con particolare attenzione alle attività delle Case rifugio e all'istituzione dei CAV e dei CUAV, alla loro promozione e al loro riequilibrio sul territorio regionale e individua gli interventi da realizzare nelle annualità di riferimento a valere sulle risorse di cui all'articolo 17.
3. Il Piano, che viene aggiornato annualmente, prevede un raccordo con il Piano di intervento per le politiche di genere di cui all'articolo 11 della legge regionale 15 marzo 2022, n. 7.

Art. 17
Norma finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati nel limite massimo di euro 350.000,00 per ciascuna delle annualità 2025/2027, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 12, programma 04 (U.12.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 2025/2027.
2. Ulteriori risorse finanziarie statali e comunitarie destinate annualmente all'attuazione delle attività e al raggiungimento di scopi analoghi a quelli della presente legge, possono essere previste all'interno del Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere di cui all'articolo 16 e dei suoi aggiornamenti annuali.

Art. 18
Cumulabilità dei finanziamenti

1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative comunitarie, statali o regionali, sempre che non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime, e comunque non riferibili alle stesse spese ammissibili.

Art. 19
Costituzione di parte civile

1. La Regione, nei casi di violenza di genere di particolare impatto e rilevanza sociale nella vita della comunità regionale, valuta l'opportunità di costituirsi parte civile nei processi penali per femminicidio e atti di violenza nei confronti delle donne e dei minori.

Art. 20
Ulteriori finanziamenti

1. Le somme derivanti dalla riscossione di contributi di soggetti pubblici e privati, ivi inclusi lasciti o donazioni, effettuati a favore della Regione Calabria con il fine specifico di garantire il funzionamento dei centri antiviolenza, nonché i risarcimenti conseguenti alla costituzione di parte civile di cui all'art. 19, sono destinate dalla Giunta regionale al finanziamento delle attività incluse nella presente legge.

Art. 21
Monitoraggio e analisi dati

1. Il monitoraggio e l'analisi degli indicatori di violenza di genere sono demandati all'Osservatorio regionale sulla violenza di genere, istituito con la legge regionale 23 novembre 2016, n. 38, al quale sono attribuiti compiti di raccolta ed elaborazione dei dati in materia.

Art. 22
Abrogazioni

1. E' abrogata la Legge Regionale 21 agosto 2007, n. 20 recante "*Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà*".

Art. 23
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.

Allegato alla deliberazione
n. 59 del 17 FEB. 2025

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

ai sensi dell'art. 39 dello Statuto

Con l'espressione "violenza di genere" si indica un fenomeno che comprende una pluralità di condotte prevaricatorie di diversa natura, criminosa e non, esercitate nei confronti di una persona per il solo fatto della sua appartenenza a un genere.
Nella legislazione italiana manca una vera e propria definizione di "violenza di genere" ancorché i principi volti a contrastarla siano certamente enucleati nella Costituzione italiana (artt. 2, 3, 51 e 117).
La definizione di violenza di genere si rinviene nei testi di derivazione sovranazionale:
- la Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 18 dicembre 1979 e ratificata dall'Italia con la Legge 132/1985. La Convenzione vieta la discriminazione delle donne in ogni ambito della vita e, non solo proibisce qualsiasi discriminazione delle donne, ma obbliga anche gli Stati parti ad adottare attivamente misure per garantire la parità tra donne e uomini, in particolare a livello politico, sociale, economico e culturale, apportando un contributo internazionale all'uguaglianza effettiva tra donne e uomini;
- la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato, la quale contiene la definizione di violenza di genere al considerando 17 delle premesse "*per violenza di genere si intende la violenza diretta contro una persona a causa del suo genere, della sua identità di genere o della sua espressione di genere o che colpisce in modo sproporzionato le persone di un particolare genere. Può provocare un danno fisico, sessuale, emotivo o psicologico, o una perdita economica alla vittima. La violenza di genere è considerata una forma di discriminazione e una violazione delle libertà fondamentali della vittima e comprende la violenza nelle relazioni strette, la violenza sessuale (compresi lo stupro, l'aggressione sessuale e le molestie sessuali), la tratta di esseri umani, la schiavitù e varie forme di pratiche dannose, quali i matrimoni forzati, la mutilazione genitale femminile e i cosiddetti «reati d'onore». Le donne vittime della violenza di genere e i loro figli hanno spesso bisogno di un'assistenza e protezione speciali a motivo dell'elevato rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni connesso a tale violenza*";
- la Convenzione di Istanbul dell'11 maggio 2011 "sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica", ratificata in Italia con legge 77/2013, la quale all'art. 3 designa la "violenza nei confronti delle donne" *come una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione «comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata».*

Una delle prime definizioni di violenza contro le donne è stata fornita dalla Risoluzione ONU 48/104 del 1993 secondo la quale la violenza contro le donne è *"qualsiasi atto violento per motivi di genere che provochi o possa potenzialmente provocare danno fisico, sessuale o psicologico, comprese le minacce di violenza, la coercizione o privazione arbitraria della libertà personale, sia nella vita pubblica che privata*
L'Italia, in materia di violenza di genere, si è dotata, già a partire dalla legge del 15 febbraio 1996 n. 66, di un quadro normativo ricco di strumenti e misure finalizzate al suo contrasto.
Infatti, alla luce dei tristi e ripetuti epiloghi di violenza, spesso culminati nel femminicidio, l'Italia nell'ultimo decennio ha adottato diverse leggi al riguardo con il chiaro scopo di arginare il fenomeno.
Tra le principali fonti normative si annovera la Legge n. 119/2013, nota come "Legge sul femminicidio", con la quale è stato introdotto il reato di omicidio volontario aggravato dal rapporto

di parentela o convivenza con la vittima di sesso femminile e sono state rafforzate le pene per i reati di maltrattamenti in famiglia, stalking e violenza sessuale. In data 27 giugno 2013, con la Legge n. 77/2013, è stata ratificata la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, meglio nota come Convenzione di Istanbul, e sottoscritta dall'Italia il 27 settembre 2012.

Si tratta del primo strumento internazionale giuridicamente vincolante volto a creare un quadro normativo completo a tutela delle donne contro qualsiasi forma di violenza.

Tra i punti principali esplicitati nella Convenzione vi è la necessità di introdurre misure che promuovano un cambiamento socioculturale, il risarcimento delle vittime, l'importanza della raccolta dati per riconoscere le violenze maggiormente diffuse e lavorare anche in termini di prevenzione e formazione.

La Convenzione, infatti, all'art. 3 dispone che la violenza contro le donne è una violazione dei diritti umani -come già indicato nella Dichiarazione di Pechino e nella relativa Piattaforma d'Azione del 1995, in linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999), e con la Raccomandazione generale n° 19 del CEDAW sulla violenza contro le donne- ed interviene specificamente anche nell'ambito della violenza domestica, che non colpisce solo le donne, ma anche altri soggetti, ad esempio bambini ed anziani, ai quali si applicano le medesime norme di tutela.

Ancora, si annovera Legge n. 69/2019, volta a rafforzare la tutela delle vittime dei reati di violenza domestica e di genere tramite interventi sul codice penale e sul codice di procedura penale (di recente riformata con inasprimento delle pene previste e l'introduzione di nuovi reati). Il provvedimento scaturisce dall'esame parlamentare del disegno di legge del Governo relativo al c.d. codice rosso.

Sebbene, però, l'Italia sia dotata di strumenti normativi finalizzati a contrastare il fenomeno della violenza di genere nelle sue varie forme (fisica, psichica, sessuale ed economica), secondo il rapporto Grevio del 2020, le leggi italiane, in molti casi "innovative", spesso non sono messe in atto in modo efficace e uniforme sul territorio nazionale.

Ciò comporta la necessità di adottare misure supplementari per garantire che le politiche anti-violenza siano *"integrate e monitorate attraverso un coordinamento efficace tra le autorità nazionali, regionali e locali"*.

In quest'ottica la Regione Calabria interviene sul problema introducendo misure di prevenzione atte a promuovere una cultura a favore dei diritti della persona e del rispetto della donna, nonchè misure di assistenza e sostegno delle donne vittime di violenza e dei figli minori anche attraverso un sistema di reti territoriali che erogano servizi dedicati.

L'impegno attivo della Regione nella lotta a ogni forma di violenza contro le donne passa attraverso prevenzione, contrasto e sostegno, allo scopo di diffondere una cultura a favore dei diritti della persona e del rispetto della donna e a fornire protezione e tutela alle donne vittime di violenza.

Dalla necessità di contrastare il fenomeno della violenza di genere, nasce il disegno di legge regionale che si espone con la presente proposta.

Il presente disegno di legge abroga la L.R. 20/2007, "*Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case accoglienza per le donne in difficoltà*", anche al fine di armonizzare la normativa regionale con quella nazionale.

Quanto sopra premesso, il disegno di legge si compone di **23 articoli** per come di seguito illustrato:

L'**articolo 1** descrive i principi ispiratori del disegno di legge.

L'**articolo 2** indica le azioni e gli interventi che si intendono porre in essere.

L'**articolo 3** promuove la costituzione della Rete regionale antiviolenza, declinandone la composizione e le funzioni.

L'**articolo 4** promuove la costituzione della Rete territoriale antiviolenza, declinandone la composizione e le funzioni.
L'**articolo 5** indica le iniziative di prevenzione e sensibilizzazione che la Regione intende promuovere anche in collaborazione con i soggetti della Rete di cui all'articolo 3.
L'**articolo 6** disciplina il Tavolo di lavoro regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne, indicandone la composizione e le modalità di funzionamento.
L'**articolo 7** disciplina i Centri antiviolenza (CAV), declinandone le caratteristiche.
L'**articolo 8** disciplina le Case rifugio, declinandone le caratteristiche.
L'**articolo 9** introduce la previsione di interventi rivolti anche agli autori di violenza di genere e al comma 2 declina espressamente il ricorso ai Centri Uomini Autori di Violenza (CUAV).
L'**articolo 10** prevede le azioni dei CAV e delle Case rifugio di sostegno di minori vittime di violenza assistita
L'**articolo 11** indica le ulteriori attività svolte dai CAV, dalle Case rifugio e dai CUAV.
L'**articolo 12** stabilisce la condizione primaria per l'accesso ai fondi pubblici da parte dei CAV, CUAV e delle Case rifugio in possesso di autorizzazione al funzionamento.
L'**articolo 13** fa riferimento agli interventi del Sistema Sanitario Regionale in materia.
L'**articolo 14** prevede la possibilità di sottoscrivere protocolli d'intesa con forze dell'ordine e Uffici giudiziari presenti sul territorio regionale al fine di creare luoghi protetti per l'ascolto.
L'articolo 15 si occupa del contrasto alla tratta e alla riduzione in schiavitù, promuovendo, a livello regionale, iniziative specifiche, ulteriori rispetto a quelle già previste dalla normativa nazionale.
L'**articolo 16** è relativo al Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere, declinandone tempi, modalità di approvazione e contenuti.
L'**articolo 17** disciplina la copertura finanziaria per gli interventi e le attività previste dal ddl.
L'**articolo 18** afferisce alla cumulabilità dei finanziamenti, purché non esclusi da altre normative.
L'**articolo 19** prevede, in capo alla regione, la valutazione della costituzione di parte civile nei processi penali per femminicidio e atti di violenza nei confronti di donne e minori.
L'**articolo 20** prevede di destinare eventuali somme devolute da soggetti pubblici e privati o ottenute quale risarcimento conseguente alla costituzione di parte civile ad attività incluse nel ddl.
L'**articolo 21** demanda all'Osservatorio regionale sulla violenza di genere il relativo monitoraggio e l'analisi dei dati.
L'**articolo 22** abroga la legge regionale 21 agosto 2007, n. 20 ("Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri di antiviolenza e delle case di accoglienza per donne in difficoltà").
L'**articolo 23** prevede l'entrata in vigore con formula di urgenza al fine di consentire l'avvio della programmazione degli interventi per l'anno in corso.

[redacted]

Allegato "B" alla deliberazione di giunta
n._____ del_____

allegato alla deliberazione
n. 59 del 17 FEB. 2025

Relazione tecnico-finanziaria

QUADRO DI RIEPILOGO ANALISI ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo: "Norme per il contrasto alla violenza di genere"

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spese indotte dall'attuazione del provvedimento.
Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata
Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa
Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"
Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A "Annuale, P "Pluriennale"
Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente

Il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge, per come definiti nel Piano triennale di cui all'art. 16, è assicurato nei limiti delle risorse regionali stanziate nel bilancio, nonché nel limite delle risorse derivanti da trasferimenti statali all'uopo destinati e dalle misure ed azioni previste dalla programmazione nazionale e comunitaria.
Per ciò che concerne le risorse statali si rappresenta che annualmente la Regione riceve dal Dipartimento per le Pari Opportunità un importo calcolato sulla scorta di specifici indicatori quali i dati ISTAT riferiti alla popolazione residente nelle Regioni, il numero dei centri antiviolenza pubblici e privati e delle case-rifugio pubbliche e private già esistenti forniti dalla Regione e il riparto percentuale del Fondo Nazionale per le politiche sociali previsto nei decreti interministeriali.
Relativamente al riparto economico di cui al Fondo assegnato per l'annualità 2023, che rappresenta l'ultimo trasferimento in ordine temporale effettuato nei confronti della Regione, è stata trasferita una somma pari ad € 1.665.889,62, che può variare di anno in anno in considerazione degli indicatori sopra rappresentati.
Si evidenzia, altresì, che nella legge di bilancio 2025/2027 dello Stato (l. 207/2024) sono previste ulteriori risorse destinate a rafforzare l'orientamento e la formazione del lavoro delle donne vittime di violenza e a favorire l'effettiva indipendenza economica, nonchè la loro emancipazione.
La programmazione PR FSE+ 2021/2027 contempla l'azione 4.h.1 Priorità 4INCL Una Calabria più inclusiva – Obiettivo specifico ESO4.8, su cui grava l'intervento "Donne Libere", del valore di € 4.500.000,00 compreso nel Piano Regionale di supporto alle fragilità Salute e Welfare, allegato alla deliberazione n. 335 del 10 luglio 2024, volto al potenziamento dei servizi e dei luoghi per la protezione e l'inclusione sociale e lavorativa a favore delle donne vittime di violenza attraverso il potenziamento dei Centri anti violenza e delle case rifugio presenti in Calabria, che costituiscono il fulcro della rete territoriale della presa in carico delle donne vittime di violenza.
Per il triennio 2025-2027, agli oneri derivanti dalla presente legge, quantificati nel limite massimo di euro 350.000,00, si fa fronte con le risorse stanziate ai capitoli U6201052001 e U6201052002 del bilancio di previsione 2025/2027.

Articolo	Descrizione spese	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	Principi	//	//	Norma ordinamentale che enuncia le finalità della presente legge. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale
2	Azioni e Interventi	//	//	Norma ordinamentale che enuncia le finalità della presente legge. Assenza di

				oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
3	Rete regionale antiviolenza	C	P	Le funzioni regionali contenute nel presente articolo sono poste in essere senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale ove si consideri che le attività previste (promozione, indirizzo, coordinamento, ecc) sono svolte attraverso le risorse umane e strumentali già disponibili presso il Dipartimento competente. Gli interventi posti in capo ai soggetti facenti parte della rete di cui al comma 4 sono finanziati con risorse proprie o attingendo alle risorse regionali stanziate per le annualità 2025/2027 alla missione 12, programma 04, capitoli U6201052001 e U6201052002 (art. 17) o nei limiti delle risorse statali e comunitarie aventi la medesima finalità
4	Rete territoriale antiviolenza	C	P	La norma non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale.
5	Iniziative di prevenzione e sensibilizzazione	C	P	La copertura finanziaria delle attività previste è garantita, per la quota parte necessaria, dalle risorse regionali stanziate per le annualità 2025/2027 alla missione 12, programma 04, capitoli U6201052001 e U6201052002 (art. 17). Eventuali ulteriori attività saranno effettuate solo nei limiti delle risorse statali e comunitarie aventi la medesima finalità
6	Tavolo di lavoro regionale per la prevenzione e il contrasto alla violenza sulle donne	C	P	Attività svolta a titolo gratuito senza alcun onere finanziario in capo alla regione per come specificato al comma 3
7	Centri antiviolenza	C	P	La copertura finanziaria delle attività previste è garantita, per la quota parte necessaria, dalle risorse regionali stanziate per le annualità 2025/2027 alla missione 12, programma 04, capitoli U6201052001 e U6201052002 (art. 17). Eventuali ulteriori attività saranno effettuate solo nei limiti delle risorse statali e comunitarie aventi la medesima finalità
8	Case rifugio	C	P	La copertura finanziaria delle attività previste è garantita, per la quota parte necessaria, dalle risorse regionali stanziate per le annualità 2025/2027 alla

				missione 12, programma 04, capitoli U6201052001 e U6201052002 (art. 17). Eventuali ulteriori attività saranno effettuate solo nei limiti delle risorse statali e comunitarie aventi la medesima finalità
9	Interventi rivolti agli autori di violenza di genere	//	//	Norma ordinamentale che enuncia le finalità della presente legge. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale
10	Interventi a supporto dei minori vittime di violenza domestica	C	P	La copertura finanziaria delle attività previste è garantita, per la quota parte necessaria, dalle risorse regionali stanziate per le annualità 2025/2027 alla missione 12, programma 04, capitoli U6201052001 e U6201052002 (art. 17). Eventuali ulteriori attività saranno effettuate solo nei limiti delle risorse statali e comunitarie aventi la medesima finalità
11	Ulteriori attività dei Centri antiviolenza, delle Case rifugio e dei centri per uomini autori di violenza	C	P	La copertura finanziaria delle attività previste è garantita, per la quota parte necessaria, dalle risorse regionali stanziate per le annualità 2025/2027 alla missione 12, programma 04, capitoli U6201052001 e U6201052002 (art. 17). Eventuali ulteriori attività saranno effettuate solo nei limiti delle risorse statali e comunitarie aventi la medesima finalità
12	Accesso a fondi pubblici	//	//	Norma ordinamentale che enuncia le finalità della presente legge. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale
13	Interventi del Sistema Sanitario Regionale	C	P	Le attività vengono realizzate attraverso l'impiego di risorse interne e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili
14	Protocolli d'intesa con le Forze dell'ordine e gli Uffici giudiziari			La copertura finanziaria delle attività previste è garantita, per la quota parte necessaria, dalle risorse regionali stanziate per le annualità 2025/2027 alla missione 12, programma 04, capitoli U6201052001 e U6201052002 (art. 17). Eventuali ulteriori attività saranno effettuate solo nei limiti delle risorse statali e comunitarie aventi la medesima finalità
15	Contrasto alla tratta e alla riduzione in schiavitù	//	//	Norma ordinamentale che enuncia le finalità della presente legge. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale
16	Piano triennale regionale degli interventi per	C	P	La copertura finanziaria delle attività previste è garantita, per la quota parte necessaria, dalle risorse regionali

	contrastare la violenza di genere			stanziate per le annualità 2025/2027 alla missione 12, programma 04, capitoli U6201052001 e U6201052002 (art. 17). Eventuali ulteriori attività saranno effettuate solo nei limiti delle risorse statali e comunitarie aventi la medesima finalità
17	Norma finanziaria	C	P	L'art. prevede che alla copertura degli oneri derivanti dalle diverse disposizioni contenute dalla presente legge, quantificati nel limite massimo di euro 350.000,00 per ciascuna delle annualità 2025/2027, si fa fronte con le risorse allocate alla missione 12, programma 04 (U. 12.04) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale medesimo. È altresì previsto che le diverse attività possono essere realizzate anche con le ulteriori risorse finanziarie statali e comunitarie destinate annualmente all'attuazione delle attività e al raggiungimento di scopi analoghi a quelli della presente legge, debitamente previste all'interno del Piano triennale regionale degli interventi per contrastare la violenza di genere di cui all'art. 16 e dei suoi aggiornamenti annuali.
18	Cumulabilità dei finanziamenti	//	//	Norma che enuncia un principio di carattere generale. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale
19	Costituzione di parte civile	//	//	Norma che enuncia un principio di carattere generale. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale
20	Ulteriori finanziamenti	C	P	L'art. prevede di destinare eventuali somme devolute da soggetti pubblici e privati o ottenute quale risarcimento conseguente alla costituzione di parte civile ad attività incluse nel ddl, pertanto non comporta oneri per il bilancio regionale
21	Monitoraggio ed analisi dati	//	//	Norma di carattere ordinamentale. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale
22	Abrogazioni	//	//	Norma di carattere ordinamentale. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale
23	Entrata in vigore	//	//	Norma di carattere ordinamentale. Assenza di oneri finanziari per il bilancio regionale

Allegato "B" alla deliberazione di giunta
n._____ del_____

Criteri di quantificazione degli oneri finanziari

Vanno esplicitati i criteri utilizzati per la quantificazione della spesa corrispondente. A titolo esemplificativo e non esaustivo si indicano possibili criteri da specificare:

- **esatta determinazione**: indennità Garante fissata al 30% dell'indennità percepita dal Consigliere regionale.
- **stima parametrica**: rimborso spese vive documentate per partecipazione ad organi. Individuazione di un numero medio di sedute ed applicazione di un parametro di costo desunto dal funzionamento di organi similari;
- **tetto di spesa**: individuazione di un limite massimo di risorse disponibili accompagnata da indicazione nel testo della proposta dei criteri di accesso e di selezione dei potenziali fruitori;
- **mancata indicazione**: specificare le ragioni per cui si ritiene che gli oneri non sia determinati ed indeterminabili.

Tab. 2 Copertura finanziaria

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:
- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Missione/Programma / capitolo	Anno 2025	Anno 2026	Anno 2027	Totale
Missione 12 – Programma 04 Cap. U6201052001 U6201052002	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 1.050.000,00
Totale	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 1.050.000,00